ORDINANZA n° 30 del 05 maggio 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA AL PUBBLICO DI ALCUNI PARCHI COMUNALI

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia;

Visto il D.P.C.M. 26/04/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Atteso che il D.P.C.M. 26/04/2020, all'art. 1 c. 1 lettera d e stabilisce quanto segue:

D) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

E) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

Atteso altresì che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montegiorgio e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi governativi e finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti delle persone non necessari;

Dato atto che nei parchi di Montegiorgio, siti in loc. Castagneto e di via Archimede di Piane di Montegiorgio, non è possibile assicurare il rispetto da parte dei cittadini del divieto di assembramento e delle misure di sicurezza obbligatorie per evitare il contagio;

Ritenuto, quindi, di disporre la chiusura al pubblico dei parchi a tutela della pubblica salute;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

ORDINA

1) La chiusura al pubblico dei parchi comunali siti in loc. Castagneto e via Archimede di Piane di Montegiorgio, sino a successiva revoca del presente atto.

2) Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

AVVERTE

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4 del Decreto legge 23 febbraio 2020 n° 6;
- La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica tramite l'Albo online del Comune e in home page sul sito istituzionale.
- Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Fermo
- alla Polizia Locale
- alla Stazione Carabinieri di Montegiorgio

Il SINDACO
Michele Ortenzi

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo -